

REGOLAMENTO (CE) N. 803/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 agosto 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore e inchieste precedenti

- (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio ⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio («accessori per tubi» o «prodotto in esame»), originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia («inchiesta iniziale»). Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, queste misure sono state estese dal regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio ⁽³⁾ ad alcune importazioni del prodotto in esame spedite da Taiwan, sulla base delle conclusioni di un'inchiesta antielusione.

- (2) Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾ sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati») e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, dichiarati o meno originari di Taiwan, in base a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («primo riesame in previsione della scadenza»). Il dazio antidumping in vigore è del 58,6 % per la Repubblica popolare cinese e del 58,9 % per la Thailandia, ad eccezione di Thai Benkan Co. Ltd (0 %) e Awaji Materia Co. Ltd ⁽⁵⁾ (7,4 %). Tre società di Taiwan, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, sono esentate dall'estensione delle misure a Taiwan.

- (3) Con decisione 96/252/EC della Commissione ⁽⁶⁾, è stato accettato l'impegno offerto da alcuni produttori thailandesi. Nel 2004 l'accettazione di questi impegni è stata ritirata col regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio ⁽⁷⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003.

- (4) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure relative al prodotto in esame originario della RPC sono state estese alle importazioni spedite dall'Indonesia, dallo Sri Lanka e dalle Filippine, siano esse o meno dichiarate originarie di questi paesi, dai regolamenti del Consiglio rispettivamente (CE) n. 2052/2004 ⁽⁸⁾, (CE) n. 2053/2004 ⁽⁹⁾ e (CE) n. 655/2006 ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ Già Awaji Sangyo Co. Ltd, cfr. GU C 152 del 6.7.2007, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1.

